

Attività Produttive

Attività servizi › Autoscuole

Descrizione

Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 123 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal comma 4 dell'articolo 28 della L.R. 4 agosto 2015 n. 15, alla Città Metropolitana compete la vigilanza amministrativa e tecnica sulle autoscuole ricadenti nel territorio di propria competenza.

La Legge 5 agosto 2022 n. 108, che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge 16 giugno 2022 n. 68, ha apportato diverse modifiche al Nuovo Codice della Strada, tra le quali si segnala la sostituzione del comma 7-bis dell'articolo 123, che nella versione aggiornata prevede, per l'avvio dell'attività di autoscuola, la presentazione di una SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, da trasmettere al SUAP istituito presso il comune territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola stessa.

Trattasi di una SCIA condizionata all'acquisizione dell'atto di assenso di Città Metropolitana e, pertanto, l'inizio dell'attività di autoscuola resta subordinato al rilascio di tale atto, di cui il SUAP darà comunicazione all'interessato

Requisiti

Oltre i requisiti previsti nella modulistica presente per la tipologia di che trattasi è necessario che l'immobile utilizzato sia compatibile catastalmente con l'attività da svolgere e goda della regolarità urbanistica (essere in possesso di agibilità e autorizzazione allo scarico)

Adempimenti

Non presenti

Normativa

- Legge 5 agosto 2022 n. 108, che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge 16 giugno 2022 n. 68
- comma 2 dell'articolo 123 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal comma 4 dell'articolo 28 della L.R. 4 agosto 2015 n. 15
- articolo 19-bis, comma 3, della Legge 7 agosto 1990 n. 241